

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di terapeuta complementare*

del 29.01.2026

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Il terapeuta complementare con diploma federale è un professionista della salute¹. Promuove e sostiene il processo di recupero delle persone di ogni età con disturbi e problemi fisici o psichici, con una compromissione del proprio benessere e delle proprie capacità e delle persone in riabilitazione. Sulla base di una concezione olistica dell'essere umano, il terapeuta complementare tiene conto di aspetti fisici, emotivi e mentali nel trattamento e nell'accompagnamento del cliente. Le sue azioni incentrate sul corpo e sui processi sono mirate a rafforzare la capacità di autoregolazione nonché a stimolare la percezione di sé e delle competenze di recupero del cliente.

La terapia complementare include diversi metodi, come l'APM terapia, la terapia craniosacrale, la kinesiologia, la riflessoterapia, lo shiatsu, ecc.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

¹ Professionista della salute secondo il diritto cantonale

I metodi di terapia complementare² uniscono in varie forme i concetti e gli approcci olistici della medicina occidentale e orientale con le scoperte della medicina convenzionale, della nutrizione, delle scienze sociali e delle neuroscienze.

Le prestazioni del terapeuta complementare con diploma federale possono essere richieste da chiunque. La terapia complementare viene impiegata sia come terapia a sé stante, sia prima e dopo un trattamento di medicina convenzionale o alternativa, sia in parallelo a quest'ultimo. La durata di un trattamento di terapia complementare può variare notevolmente in base al tipo, all'intensità e alla durata dei disturbi del cliente. Nella maggior parte dei casi il terapeuta complementare è un libero professionista e gestisce il proprio studio come impresa sotto la propria responsabilità.

1.22 Principali competenze operative

All'inizio del trattamento, il terapeuta complementare effettua l'anamnesi del cliente, si informa sulle strategie di gestione e sulle risorse impiegate fino a quel momento per affrontare i disturbi. Stabilisce gli obiettivi di trattamento insieme al cliente e orienta la propria azione terapeutica alle esigenze e possibilità del cliente.

Il terapeuta complementare struttura il trattamento in base al proprio metodo di terapia complementare, utilizzando strumenti incentrati sul corpo come il tocco, il movimento, il respiro e l'energia. Favorisce in modo mirato le forze di autoregolazione dell'organismo del cliente, attivando processi di recupero efficaci e duraturi. L'intervento è orientato al rafforzamento delle risorse, della resilienza, del senso di coerenza e dell'empowerment.

La guida e il dialogo sono elementi fondamentali di tutti i metodi della terapia complementare. Il dialogo terapeutico verbale completa e sostiene il lavoro incentrato sul corpo e consente al cliente di percepire, analizzare e integrare i processi innescati a livello corporeo. Su questa base, il terapeuta complementare incoraggia il cliente a sviluppare nuovi modi di vedere e di agire, aiutandolo a realizzare un nuovo orientamento nella vita quotidiana. È in grado di valutare insieme al cliente l'andamento e i progressi della terapia complementare e, se necessario, di adeguare gli obiettivi e l'azione terapeutica. L'andamento della terapia e le misure terapeutiche vengono costantemente documentati.

Una relazione terapeutica di rispetto e fiducia nei confronti del cliente e l'eventuale coinvolgimento di persone di riferimento sono fattori importanti per il successo del trattamento. Inoltre, una rete professionale è di aiuto quando, in caso di malattie acute o disturbi gravi, è necessario indirizzare i clienti ad altri professionisti oppure si rende opportuna una collaborazione interdisciplinare.

Il terapeuta complementare lavora costantemente al proprio sviluppo personale e professionale per migliorare continuamente la qualità dei servizi e l'offerta delle proprie prestazioni. Gestisce la propria impresa in maniera redditizia e adotta misure di marketing e di garanzia della qualità.

1.23 Esercizio della professione

Il terapeuta complementare lavora sotto la propria responsabilità e principalmente in regime indipendente nel proprio studio o in studi associati, ma talvolta anche come impiegato in un gruppo interdisciplinare o interprofessionale presso istituzioni del sistema sanitario, educativo e sociale oppure in imprese nell'ambito della promozione della salute in azienda.

² Metodi secondo il punto 1.25 regolamento d'esame

Il lavoro indipendente con persone che spesso si trovano in situazioni difficili della vita richiede al terapeuta complementare grande autonomia, senso di responsabilità, flessibilità e creatività. Oltre all'analisi del proprio lavoro terapeutico, è fondamentale lo sviluppo personale e professionale continuo, potenzialmente mediante intervizione e supervisione. In particolare, la vicinanza che si crea nel lavoro incentrato sul corpo pone al terapeuta complementare elevati requisiti etici.

Il terapeuta complementare non fa diagnosi secondo la medicina convenzionale e non rappresenta il primo riferimento sanitario in caso di malattie acute. Si impegna a rispettare altri trattamenti in corso parallelamente alla terapia complementare, a raccomandare i rispettivi professionisti e richiedere la loro consultazione qualora i disturbi richiedano un esame e un trattamento specifico. Il terapeuta complementare lavora senza fare ricorso a tecniche invasive, a strumenti che potrebbero ferire la pelle o ad apparecchi tecnici e non prescrive né raccomanda nessun medicamento o dispositivo medico che rientra nella categoria degli agenti terapeutici.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Con il suo lavoro, il terapeuta complementare fornisce un importante contributo alla società per lo sviluppo di una nuova comprensione olistica della salute. La sua figura contribuisce in modo sostanziale alla gestione dei compiti del servizio sanitario. Con le sue prestazioni allevia l'offerta della medicina convenzionale ed è in grado di soddisfare in modo complementare le esigenze di trattamento dei clienti.

Il terapeuta complementare sostiene la guarigione e lo sviluppo del cliente con un approccio olistico all'essere umano, rafforzandone la capacità di influire attivamente sui propri disturbi. In questo modo contribuisce in modo sostanziale alla qualità di vita, all'autonomia e alla partecipazione sociale del cliente promuovendo al contempo le competenze generali in materia di salute nella popolazione.

La professione di terapeuta complementare acquisirà sempre maggior importanza in futuro. In quanto trattamento che non ricorre a procedure costose, ausili tecnici e agenti terapeutici, si può ritenere che la terapia complementare, con il suo approccio sostenibile e a basso rischio e la disponibilità degli operatori a collaborare con altri professionisti della salute, abbia un impatto positivo sui costi sanitari e quindi sull'economia nazionale in generale.

Mantenendo, preservando e sviluppando i metodi terapeutici tradizionali, la terapia complementare offre anche un importante contributo culturale.

1.25 Metodi della terapia complementare

Sono riconosciuti dall'OmL TC come metodi della terapia complementare:

- Acupressione terapia
- Tecnica Alexander
- APM terapia (Terapia per il massaggio su meridiani d'agopuntura)
- Terapia per il respiro
- Terapia ayurvedica
- Terapia craniosacrale
- Terapia Feldenkrais
- Euritmia Terapeutica
- Polarity
- Rebalancing
- Riflessoterapia
- Shiatsu
- Integrazione strutturale

- Yoga terapia

Inclusione nel regolamento d'esame dal 10.05.2019

- Kinesiologia

Inclusione nel regolamento d'esame dal 24.09.2019

- Fasciaterapia

Inclusione nel regolamento d'esame dal 21.12.2020

- Terapia di massaggio ritmico

Inclusione nel regolamento d'esame dal 25.03.2022

- Lavoro corporeo acquatico
- Terapia Trager

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Organizzazione del mondo del Lavoro Terapia Complementare (OmL TC)

- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da 5-7 membri e nominata dal comitato direttivo dell'organo responsabile per un periodo di 2 anni. È possibile la rielezione.

- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Il presidente della commissione d'esame è eletto dal comitato direttivo dell'organo responsabile. La commissione è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana, dopo l'approvazione da parte del comitato direttivo dell'organo responsabile, le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame previa approvazione da parte del comitato direttivo dell'organo responsabile;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;

- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione, che deve essere approvato dall'organo responsabile, in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi, inclusa la fatturazione, a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) le copie dei certificati e dei documenti richiesti ai fini dell'ammissione;
- b) l'indicazione della lingua d'esame;
- c) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- d) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)³.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

³ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- a) è in possesso di un diploma almeno di livello secondario II o di una qualifica equivalente;
- b) dispone di un certificato settoriale dell'Organizzazione del mondo del lavoro Terapia complementare;
- c) può attestare almeno 2 anni di pratica professionale in terapia complementare con un grado di occupazione minimo del 50 %;
- d) può attestare 18 ore di supervisione nel periodo di pratica professionale di terapia complementare.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale dello studio di un caso completo.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato insieme all'elenco dei periti per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
- 3.33 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 10 settimane prima dell'esame. La commissione adotta le disposizioni necessarie.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico del candidato.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità, paternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni. Le osservazioni vengono fissate per iscritto.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 Le persone che sono docenti, mentori del praticantato o periti nei corsi di preparazione e formazione in terapia complementare, supervisori nella pratica professionale, parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato recedono dal loro incarico di periti d'esame.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

- 4.52 Le persone che sono docenti, mentori del praticantato o periti nei corsi di preparazione e formazione in terapia complementare, supervisor nella pratica professionale, parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti d'esame e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata	Ponderazione voce	Ponderazione parte d'esame
1	Studio di un caso	scritto	elaborato in precedenza		1
2	Presentazione del caso e colloquio specialistico sullo studio di un caso	orale	35 min.		1
3	Lavoro pratico con riflessione e colloquio specialistico	pratico	35 min.	0.5	1
	Voce 1 Lavoro pratico con il cliente Voce 2 Riflessione e colloquio specialistico sul lavoro pratico	orale	30 min.	0.5	
4	Elaborazione di temi specialistici specifici	scritto	120 min.		1
			Totale 220 min.		

Descrizione delle parti d'esame

Parte d'esame 1 – Studio di un caso

Il candidato elabora lo studio di un caso concernente una serie di trattamenti eseguiti su un cliente del proprio studio. Il lavoro scritto include la rappresentazione dell'intero percorso riguardante trattamento e processo nonché un'analisi, una valutazione e riflessione dei singoli trattamenti, del processo terapeutico e in riferimento al proprio operato e alla concezione del ruolo professionale.

Parte d'esame 2 – Presentazione del caso e colloquio specialistico sullo studio di un caso

Il candidato presenta il caso descritto nello studio con una presentazione orale di 5 minuti, come se lo stesse presentando a una persona esperta in medicina. Nella breve presentazione dimostra la sua capacità di presentare il trattamento del cliente e i risultati in modo adeguato a tale pubblico target e inoltre di trasmettere la propria comprensione terapeutica e il proprio ruolo professionale.

Partendo dallo studio di un caso e dalla presentazione dello stesso, il candidato discute in un colloquio specialistico con i periti i vari aspetti della progettazione interattiva del processo, delle procedure alternative e della garanzia di sicurezza, e lo fa guidato da domande ipotetiche o specifiche. Il candidato argomenta e giustifica il

proprio operato sulla base della propria esperienza, dei risultati del caso e di una comprensione dei fondamenti tecnici orientata all'azione. Inoltre, dimostra la sua capacità di analizzare e riflettere sul proprio lavoro di terapia complementare e sul proprio ruolo professionale.

Parte d'esame 3 – Lavoro pratico con riflessione e colloquio specialistico

Voce 1– Lavoro pratico con il cliente

Nella parte d'esame pratica, il candidato mostra l'inizio della progettazione del rapporto e del processo di trattamento di terapia complementare. Gestisce il contatto iniziale, l'anamnesi, l'individuazione dei bisogni e delle risorse e la definizione degli obiettivi con un cliente che non conosce. Dopo la fase del processo "incontrare", fornisce a quest'ultimo una prospettiva su come sarà organizzata la fase del processo "elaborare" del trattamento successivo.

Voce 2 – Riflessione e colloquio specialistico sul lavoro pratico

Il candidato presenta oralmente ai periti l'autovalutazione del trattamento del cliente durante il lavoro pratico e i risultati della riflessione sulle proprie azioni. Tra il lavoro pratico e il colloquio specialistico, il candidato ha il tempo di preparare la presentazione della sua riflessione.

Sulla base del lavoro pratico e della breve presentazione dell'autovalutazione, il candidato analizza il proprio lavoro di terapia complementare nel successivo colloquio specialistico orale con i periti, argomenta e giustifica il suo approccio e valuta approcci alternativi. Guidato da domande chiave specifiche o ipotetiche poste dai periti, il candidato affronta vari aspetti della progettazione del rapporto e del processo derivanti dal lavoro pratico e dal coinvolgimento di professionisti e persone di riferimento. Si discute anche come affrontare le situazioni difficili e i limiti personali e professionali.

Parte d'esame 4 – Elaborazione di temi specialistici specifici

Il candidato risponde per iscritto a diversi compiti relativi all'attività professionale su argomenti specifici e situazioni pratiche di lavoro. La capacità di analizzare e valutare fatti e situazioni viene testata sotto forma di compiti aperti, domande di riflessione o situazioni di piccoli casi. Inoltre, deve descrivere e giustificare soluzioni e procedure professionali appropriate alla situazione, oppure riflettere sulle soluzioni proposte in termini di significato ed effetto.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se ogni parte d'esame è stata valutata con una nota minima di 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. Se una parte d'esame con prestazione insufficiente è composta da diverse voci, devono essere ripetute tutte le voci della parte d'esame in questione.

- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Terapista complementare con diploma federale**
- **Komplementärtherapeutin / Komplementärtherapeut mit eidgenössischem Diplom**
- **Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Complementary Therapist, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** Il comitato direttivo dell'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive⁴, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 9.9.2015 concernente l'esame professionale superiore di terapisti complementare è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 Chi

a) al momento dell'inclusione del metodo corrispondente nel regolamento d'esame concernente l'esame professionale superiore di terapisti complementare secondo il punto 1.25

- applica professionalmente il metodo da almeno 5 anni con un grado di occupazione minimo del 30%, o
- applica professionalmente il metodo da almeno 4 anni con un grado di occupazione minimo del 50%

e

b) ha ottenuto il certificato settoriale mediante la procedura di equivalenza può essere ammesso direttamente all'esame professionale superiore senza attestazione della supervisione conformemente al punto 3.31 lett. d.

Questa norma è valida per 7 anni a partire dall'inclusione del metodo corrispondente nel regolamento d'esame concernente l'esame professionale superiore di terapisti complementare, a condizione che la domanda di riconoscimento del metodo sia stata presentata all'OmL TC prima dell'1.5.2024.

9.22 I ripetenti in base al regolamento previgente del 9.9.2015 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31.12.2027.

9.23 I candidati che si sono iscritti all'esame sulla base del regolamento d'esame del 9.9.2015 e che hanno dovuto ritirarsi dall'esame o interromperlo per un motivo giustificabile ai sensi del punto 4.22 del regolamento d'esame non devono presentare un nuovo studio di un caso per continuare l'esame fino a 2 anni dall'approvazione del presente regolamento d'esame.

⁴ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

- 9.24 Chi pratica un metodo che non è più elencato nel regolamento d'esame può ancora sostenere l'esame professionale superiore entro 2 anni dall'entrata in vigore del regolamento d'esame in cui il metodo corrispondente non è più elencato per la prima volta. L'esame si basa sui presupposti del regolamento d'esame del 9.9.2015.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Soletta,

OmL Terapia complementare

Andrea Bürki
Presidente OmL TC

Regula Banz
Co-presidenti Commissione d'esame OmL TC

Raphael Schenker

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna,

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua